

Disegni di Legge

DDL N. 826 DEL 9 SETTEMBRE 2020 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Disposizioni sulla **dirigenza** regionale

ITER

Attuale

22 set 2020 Annunzio assegnazione Seduta n. 216 AULA

Storico

17 set 2020 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge ha l'obiettivo di mettere fine all'annosa questione che la Regione Siciliana si trascina da vent'anni in tema di **dirigenza** e più specificatamente della anomalia relativa alla terza fascia.

Le norme sulla **dirigenza** e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana sono stabilite dalla legge regionale n. 10 del 2000 e in particolare, ai sensi dell'art.6 della norma, la **dirigenza** è stata ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità.

In sede di prima applicazione della predetta legge è stata istituita una terza fascia in cui è stato inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, ai sensi della normativa previgente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge n.10/2000.

Per tale ragione, appare opportuno fare un passo indietro e chiarire che il personale della Regione era originariamente classificato in otto fasce funzionali, l'ottava delle quali ricomprendeva la figura del dirigente tecnico, ma conseguentemente alla riforma delle l.r. n. 41 del 1985, fu riclassificato in quattro categorie (dalla A alla D), come da tabella A annessa al

D.P.Reg. Sicilia n. 9 del 2001, facendo confluire in dette quattro categorie esclusivamente le qualifiche inserite nelle fasce dalla 1^ alla 7^ dell'originaria partizione operata dalla L. n. 41 del 1985, con conseguente revisione delle qualifiche e dei compiti a ciascuna di esse riconnesse.

Attualmente, ai sensi dell'art.6 comma 1, la **dirigenza** è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. Sin da subito, pertanto, si intuisce che la volontà del legislatore era quella di mantenere complessivamente lo status quo proprio laddove al detto comma la norma dice: Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. . Dunque, l'inserimento della terza fascia nasce dalla necessità di dare una collocazione e quindi un incarico a quei dirigenti amministrativi che si erano ritrovati a rivestire la terza qualifica di dirigente, successivamente alla riforma avutasi con la l.r. n.41/85.

Inoltre, tenuto conto che l'articolo prosegue stabilendo che in sede di prima applicazione, possono accedere a ricoprire i posti residui della seconda fascia dirigenziale, i dirigenti di terza fascia previo concorso per titoli ed esami riservando, inoltre, per il quinquennio successivo il 50 per cento dei posti messi a concorso, riducendo al 30 per cento detta riserva dopo detto quinquennio, si comprende che l'intento del legislatore fosse quello di garantire uno scorrimento della terza fascia verso la seconda.

Oggi la questione della terza fascia, a distanza di venti anni, resta irrisolta nonostante avrebbe dovuto gradatamente andare ad esaurimento con l'inquadramento in prima e seconda fascia del personale dirigenziale in servizio a seguito di procedura selettiva per titoli ed esami ed è rimasta una peculiarità regionale, contrariamente a quanto accaduto a livello nazionale anche quando il D.lgs n.29/1993 determinò il passaggio dalle tre qualifiche dirigenziali a due in cui i primi dirigenti transitarono nella seconda qualifica dirigenziale:

i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Il mancato esaurimento della terza fascia dirigenziale, perpetrato negli anni ha prodotto l'effetto distorto di non rinvenire più personale dirigenziale in prima fascia e solo poche unità in seconda fascia (4 dirigenti), a seguito dei pensionamenti intervenuti, mentre la totalità delle unità dirigenziali risulta inquadrata in terza fascia, quindi in totale distonia con quanto avviene a livello statale e con una palese asimmetria, in molti casi, tra inquadramento giuridico e attribuzione di funzioni e responsabilità.

Come evidenziato con la nota presentata, in data 18 febbraio 2020 presso la Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, dal Presidente delle

Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in merito alle previsioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2020-2022 e della relativa Nota di aggiornamento in riferimento ai prossimi concorsi regionali fa presente che l'avvio di un ricambio generazionale anche per le figure dirigenziali non può quindi prescindere da una compiuta riforma della **dirigenza** regionale, mai realizzata e non più procrastinabile, la Corte più nel dettaglio afferma che Appare infatti assai problematico avviare assunzioni di nuovo personale dirigenziale senza aver prima proceduto al superamento della terza fascia dirigenziale. In assenza di un adeguamento dell'ordinamento della **dirigenza** a quella statale, tale condizione metterebbe in luce tutte le sue storture in caso di immissione in servizio di figure dirigenziali a tempo indeterminato, con il paradosso di unità dirigenziali neo assunte, inquadrare direttamente in seconda fascia, in posizione teoricamente prioritaria nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali nei confronti della totalità dei dirigenti in servizio, collocati in terza fascia, molti dei quali titolari da anni di incarichi dirigenziali generali o di strutture dirigenziali intermedie.

Prendendo in esame i dati estratti dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021, approvato con Deliberazione di Giunta n. 422 del 28 novembre 2019, la dotazione organica anno 2019 del comparto non dirigenziale ammonta a 12.748 unità, mentre il comparto dirigenziale conta 1.210 unità, motivo per cui il rapporto tra non dirigenti/dirigenti ha un valore di 1 dirigente ogni 10,53 dipendenti. Per il 2021, quest'ultimo dato salirà al rapporto di 1 dirigente ogni 15,05 dipendenti, tenuto conto che i numeri del predetto Piano mostrano per il prossimo anno una dotazione organica di 12.106 unità, riguardo al comparto non dirigenziale, e di 804 unità relative al comparto dirigenziale. Detto risultato, ottenuto in considerazione dei pensionamenti - determinati dalla alta media di età del personale regionale - porterà la Sicilia ad avere un dato in linea con la media delle Regioni a Statuto Speciale (RSS), in cui il rapporto non dirigenti/dirigenti ha un valore di 14,12, come è possibile desumere dalla relazione 2019 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - La spesa per il personale degli enti territoriali.

Considerato che sono passati 20 anni da quello che doveva avere carattere provvisorio alla fascia di natura eccezionale e oggi la Regione Siciliana conta 0 dirigenti di I fascia, 4 dirigenti di II fascia, 1016 dirigenti di III fascia, numeri che continueranno a scendere nei prossimi anni se si pensa che per il 2021 è prevista una dotazione organica di 804 unità del comparto e considerata la necessità di implementazione della pianta organica attraverso procedure concorsuali, si ritiene non più rimandabile una riforma della categoria, volta a sanare l'annosa questione irrisolta dei cosiddetti dirigenti di III fascia.

Nel proporre soluzioni alla questione fin qui esposta, non si può pensare di non tenere conto del fatto che in questi ultimi vent'anni i dirigenti appartenenti alla terza fascia hanno ricoperto il ruolo di dirigente di II fascia nonché, nel rispetto dei requisiti previsti, anche posizioni di Dirigente Generale, pertanto sarebbe paradossale e contro il principio di buon andamento dell'amministrazione fondata su criteri di efficacia,

efficienza ed economicità, ignorare la professionalità e le competenze acquisite che costituiscono fondamenti necessari nel passaggio generazionale.

Per le ragioni descritte, con il presente disegno di legge si intende esaurire la III fascia dirigenziale attraverso il conseguente transito dei dirigenti in questione alla II, riconoscendo in tal modo la professionalità acquisita interna all'Amministrazione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm. ii. è soppresso il periodo
Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento. .

2. All'articolo 6 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm. ii. è aggiunto il seguente comma:

Alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti appartenenti alla terza fascia che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso del titolo di laurea e che abbiano maturato esperienza per almeno 10 anni di incarichi in strutture di massima dimensione, strutture di intermedia dimensione ed unità operative di base, così definite ai sensi dell'art.4 della legge n.10/2000, al fine di salvaguardare l'esperienza acquisita e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. La confluenza alla seconda fascia dei dirigenti appartenenti alla terza fascia, di cui al presente comma, non comporta variazione in aumento del trattamento economico individuale.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RIFERIMENTI

XVII Legislatura

Numero **826**

del **9.09.20**

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

ATTIVA Sicilia

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Foti Angela (ATTIVA Sicilia).

• **Mangiacavallo Matteo (ATTIVA Sicilia).**

• **Pagana Elena (ATTIVA Sicilia).**

ARGOMENTI

• Amministrazione regionale

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-7821 QRY8 ((17.LEGISL E (Parlamentare).FIRMAT) E (dirigenza))